



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO - LEGA NAZIONALE DILETTANTI

COMITATO REGIONALE CALABRIA

VIA CONTESSA CLEMENZA n. 1 – 88100 CATANZARO
TEL.. 0961 752841/2 - FAX. 0961 752795

Indirizzo Internet: www.crcalabria.it
e-mail: segreteria@crcalabria.it



STAGIONE SPORTIVA 2013/2014

COMUNICATO UFFICIALE N° 61 DEL 20 NOVEMBRE 2013

1. DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE

La Commissione Disciplinare Territoriale, riunitasi a Catanzaro il 18 novembre 2013, ha adottato le seguenti decisioni:

Collegio composto dai Sigg.ri:

- | | | |
|--------------|------------|-------------|
| - Avv. Fabio | MIGLIACCIO | PRESIDENTE; |
| - Avv. Paolo | MORICA | COMPONENTE; |
| - Avv. Anna | PIANE | COMPONENTE. |

con l'assistenza alla segreteria del Dott. Domenico Antonio Crispino;
in rappresentanza della Procura Federale : il sostituto Procuratore Federale Avv. Gianfranco Marcello.

PROCEDIMENTO DISCIPLINARE n. 16 a carico del

sig NICOLOVICI Robert Adrian, calciatore, per rispondere della violazione degli articoli 1, comma 1, e 10 comma 2 del C.G.S., in relazione all'art.40, comma 11 bis, delle N.O.I.F., per avere falsamente affermato di non essere stato tesserato per alcuna società estera al fine di ottenere il tesseramento nella stagione sportiva 2013/2014 per la società AGS. D. Soriano 2010 senza averne titolo.

IL DEFERIMENTO

Il Sostituto Procuratore Federale,

- letta la nota del 27.8.2013 (ricevuta in data 6.9.2013) con la quale il Segretario dell'Ufficio Tesseramento della F.I.G.C. ha segnalato alla Procura Federale la sospensione del tesseramento precedentemente autorizzato in favore della società AGS. D. Soriano 2010, per il calciatore Nicolovici Robert Adrian (nato il 22.0.1993) di nazionalità rumena;
- osservato che alla richiesta di tesseramento anzidetta era stata allegata la dichiarazione dello stesso calciatore "di non essere stato mai tesserato con società appartenenti a federazioni estere";
- esaminata la documentazione fornita dall'ufficio tesseramento, proveniente dalla Federazione Rumena Calcio, dalla quale si evince che, al contrario, il calciatore anzidetto è stato tesserato per il club "Sport Club Minerul Jilt Matasari" alla stessa regolarmente affiliato;
- rilevato, pertanto, come la richiesta di tesseramento sottoscritta dal calciatore anzidetto alla luce delle false affermazioni contenute nella sopracitata dichiarazione, sia da considerare in contrasto con il disposto dell'art. 40, comma 11 bis, delle N.O.I.F.;
- ritenuto, altresì, che l'appartenenza del sig. Nicolovici Robert Adrian alla categoria dei calciatori non lo esimeva dal rispetto di ogni norma federale, a prescindere dalla qualifica di tesserato nello specifico momento di commissione dei fatti contestati;
- ritenuto, pertanto, che la richiesta di tesseramento basata su dichiarazioni mendaci abbia comportato la violazione del disposto degli articoli 1, comma 1, e 10, comma 2, del C.G.S., in relazione all'art. 40, comma 11 bis, delle NOIF, ascrivibile al calciatore Nicolovici Robert Arian;
- visto l'art. 32, comma 4, del C.G.S.;

HA DEFERITO

a questa Commissione Disciplinare Territoriale, con nota del 23 settembre 2013, prot. nr. 1237/110 pf 13 14/AA/ac, Nicolovici Robert Adrian per rispondere della violazione degli articoli 1, comma 1, e 10 comma 2, del C.G.S., in relazione all'art.40, comma 11 bis, delle N.O.I.F., per avere falsamente affermato di non essere stato tesserato per alcuna società estera al fine di ottenere il tesseramento nella stagione sportiva 2013/2014 per la società AGS. D. Soriano 2010 senza averne titolo.

IL DIBATTIMENTO

Nella riunione del 18 novembre 2013 sono comparsi davanti a questa Commissione Disciplinare Territoriale il Sostituto Procuratore Federale Avv. Gianfranco Marcello, il deferito, ed il suo avvocato e procuratore Giuseppe Orecchio.

Prima dell'inizio del dibattimento, il deferito, per il tramite del proprio difensore e procuratore Avv. Giuseppe Orecchio, ha proposto istanza di applicazione di sanzione ai sensi di quanto previsto dell' art. 23 e 24 C.G.S. (squalifica pari a mesi tre (3) da ridursi fino a mesi due (2)).

Su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Sostituto Procuratore Federale.

Visto l'art. 23, comma 1, C.G.S., secondo il quale i soggetti di cui all'art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura Federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all'Organo Giudicante l'applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura;

Visto l'art. 23, comma 2, C.G.S. secondo il quale l'Organo Giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l'applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente;

Rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue;

Rileva che sussistono i presupposti per l'applicazione dell'art. 23 C.G.S.

I MOTIVI DELLA DECISIONE

In merito alle sanzioni da irrogarsi, preso atto del patteggiamento intervenuto tra le Parti;

P.Q.M.

la Commissione Disciplinare Territoriale dispone l'applicazione della sanzione della squalifica nei confronti del sig. NICOLOVICI Adrian Robert di DUE(2) mesi, quindi fino al 20 GENNAIO 2014 e dichiara la chiusura del procedimento.

PROCEDIMENTO DISCIPLINARE n. 17 a carico di:

- sig. **CANNATELLI Nicola**, calciatore tesserato per la società **A.S.D. Vibo Calcio a 5**;

- sig. **DEFINA Giuseppe**, Presidente della **A.S.D. Stefanacni Calcio a 5**;

- la Società **A.S.D. STEFANACNI CALCIO A 5** e la Società **A.S.D. VIBO CALCIO A 5**;

per rispondere:

-il sig. **Cannatelli Nicola**, calciatore tesserato per la società **A.S.D. Vibo Calcio a 5**, della violazione di cui all'art. 40, comma 4, delle N.O.I.F. e agli artt. 1, comma 1, e art. 10 comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva per aver sottoscritto in data 31.08.2013 una richiesta di tesseramento a favore della società **A.S.D. Stefanacni Calcio a 5** nonostante fosse già tesserato dal 6.08.2013 con la società **A.S.D. Vibo Calcio a 5**;

-il sig. **Defina Giuseppe**, Presidente della **A.S.D. Stefanacni Calcio a 5** della violazione di cui all'art. 40, comma 4, delle N.O.I.F. e agli artt. 1, comma 1, e art. 10 comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva per non aver posto in essere, con la dovuta diligenza e cautela, le opportune verifiche volte a determinare lo status del calciatore **Cannatelli Nicola** e la sussistenza di eventuali impedimenti di natura contrattuale per il tesseramento di quest'ultimo;

-la Società **A.S.D. Stefanacni Calcio a 5** per rispondere a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 4, comma 1, C.G.S., delle condotte riconducibili al proprio Presidente sig. **Defina Giuseppe**;

-la società **A.S.D. Vibo Calcio a 5** a titolo di responsabilità oggettiva ex art. 4, comma 2, C.G.S., per le condotte riconducibili al proprio tesserato sig. **Cannatelli Nicola**.

IL DEFERIMENTO

Il Sostituto Procuratore Federale,

-esaminata la documentazione relativa alla segnalazione del 10.09.2013 (pervenuta il 17.09.2013) del Segretario del Comitato Regionale Calabria afferente pretesi comportamenti irregolari posti in essere dal calciatore **Cannatelli Nicola** (nato il 20.03.1984 – matr. 5512277);

-accertato che, mediante la documentazione prodotta ed allegata al presente procedimento, l'anzidetto calciatore in data 06.08.2013 sottoscriveva una richiesta di tesseramento con la società **A.S.D. Vibo Calcio a 5** (richiesta n° DL 1655763) e successivamente faceva pervenire all'Ufficio Tesseramento, in data 31.8.2013, una ulteriore richiesta a favore della società **A.S.D. Stefanacni Calcio a 5** (richiesta n°DL 1528825);

-osservato che detta ultima richiesta veniva annullata dall'ufficio tesseramento del Comitato Regionale Calabria;

-considerato che il sig. **Defina Giuseppe**, nella sua qualità di Presidente della **A.S.D. Stefanacni Calcio a 5**, non ha posto in essere con la dovuta diligenza e cautela le opportune verifiche volte a determinare lo status del calciatore sopra indicato e la sussistenza di eventuali impedimenti di natura contrattuale per il tesseramento di quest'ultimo;

-ritenuto, altresì, che la condotta sopra descritta abbia comportato la violazione dell'art. 40, comma 4, delle N.O.I.F. e degli artt. 1, comma 1, e 10, comma 2, del C.G.S. attribuibile al sig. **Cannatelli Nicola** ed al sig. **Defina Giuseppe**, e che la società **A.S.D. Stefanacni Calcio a 5** debba rispondere a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 4, comma 1, del C.G.S. per l'operato del

proprio Presidente, mentre la società A.S.D. Vibo Calcio a 5 debba rispondere a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell'art. 4, comma 2, del C.G.S., per le condotte del proprio tesserato;
-visto l'art. 32, comma 4, del C.G.S.;

HA DEFERITO

a questa Commissione Disciplinare Territoriale, con nota del 30 settembre 2013, prot. nr. 1356/134 pf 13 14/AA/ac:

-il sig. Cannatelli Nicola, calciatore tesserato per la società A.S.D. Vibo Calcio a 5;

-il sig. Defina Giuseppe, Presidente della A.S.D. Stefanconi Calcio a 5;

-la Società A.S.D. Stefanconi Calcio a 5;

-la società A.S.D. Vibo Calcio a 5;

per rispondere

-il sig. Cannatelli Nicola, calciatore tesserato per la società A.S.D. Vibo Calcio a 5, della violazione di cui all'art. 40, comma 4, delle N.O.I.F. e agli artt. 1, comma 1, e art. 10, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva per aver sottoscritto in data 31.08.2013 una richiesta di tesseramento a favore della società A.S.D. Stefanconi Calcio a 5 nonostante fosse già tesserato dal 6.08.2013 con la società A.S.D. Vibo Calcio a 5;

-il sig. Defina Giuseppe, Presidente della A.S.D. Stefanconi Calcio a 5 della violazione di cui all'art. 40, comma 4, delle N.O.I.F. e agli artt. 1, comma 1, e art. 10, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva per non aver posto in essere, con la dovuta diligenza e cautela, le opportune verifiche volte a determinare lo status del calciatore Cannatelli Nicola e la sussistenza di eventuali impedimenti di natura contrattuale per il tesseramento di quest'ultimo;

-la Società A.S.D. Stefanconi Calcio a 5 per rispondere a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 4, comma 1, C.G.S., delle condotte riconducibili al proprio Presidente sig. Defina Giuseppe;

-la società A.S.D. Vibo Calcio a 5 a titolo di responsabilità oggettiva ex art. 4, comma 2, C.G.S., per le condotte riconducibili al proprio tesserato sig. Cannatelli Nicola.

IL DIBATTIMENTO

Nella riunione del 18 novembre 2013 sono comparsi davanti a questa Commissione Disciplinare Territoriale il Sostituto Procuratore Federale Avv. Gianfranco Marcello e, per i deferiti, il Presidente della ASD Vibo Calcio a 5, Nicola Christian Liotti, il calciatore Nicola Cannatelli ed il Presidente della ASD Stefanconi Calcio a 5, Giuseppe Defina.

Prima dell'inizio del dibattimento, il Presidente della ASD Vibo Calcio a 5, Nicola Christian Liotti, ed il calciatore Nicola Cannatelli hanno proposto istanza di applicazione di sanzione ai sensi di quanto previsto dell' art. 23 e 24 C.G.S. (per l'ASD Vibo Calcio a 5, ammenda € 200 da ridursi a € 100, per il sig. Cannatelli Nicola la squalifica di due giornate da ridursi ad una giornata).

Su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Sostituto Procuratore Federale.

Visto l'art. 23, comma 1, C.G.S., secondo il quale i soggetti di cui all'art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura Federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all'Organo Giudicante l'applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura;

Visto l'art. 23, comma 2, C.G.S. secondo il quale l'Organo Giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l'applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente;

Rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue;

Rileva che sussistono i presupposti per l'applicazione dell'art. 23 C.G.S..

LE RICHIESTE DELLA PROCURA FEDERALE

Il Sostituto Procuratore Federale per gli altri deferiti ha ampiamente illustrato i motivi del deferimento ed ha quindi formulato le seguenti richieste. Nei confronti di:

sig. Defina Giuseppe, Presidente della A.S.D. Stefanconi Calcio a 5, mesi uno di inibizione;

società A.S.D. Stefanconi Calcio a 5 € 200 di ammenda.

LE RICHIESTE DELLA DIFESA

Il Presidente Defina ha ribadito la sua perfetta buona fede nella vicenda e di aver seguito in maniera pedissequa la procedura prescritta dalla normativa di riferimento.

I MOTIVI DELLA DECISIONE

Ritiene la Commissione Disciplinare Territoriale che gli elementi documentali raccolti integrino gli estremi dell'illecito contestato per come riferito nella parte motiva del deferimento sopra riportata.

In merito alle sanzioni da irrogarsi, preso atto delle richieste del Sostituto Procuratore Federale e del patteggiamento;

P.Q.M.

La Commissione Disciplinare Territoriale dispone l'applicazione delle seguenti sanzioni:

-al sig. CANNATELLI Nicola, calciatore tesserato per la società A.S.D. Vibo Calcio a 5, la squalifica per UNA giornata;

-alla SOCIETA' A.S.D. VIBO CALCIO A 5 l'ammenda di € 100,00 (cento/00);

-al sig. DEFINA Giuseppe, Presidente della A.S.D. Stefanconi Calcio a 5, l'inibizione per giorni QUINDICI (15) e quindi fino al 5 DICEMBRE ;

-alla SOCIETA' A.S.D. STEFANACONI CALCIO A 5 l'ammenda di € 150,00(centocinquanta/00).

PROCEDIMENTO DISCIPLINARE n. 18 a carico di:

il sig. D'AGOSTINO Emanuele, arbitro della sezione Reggio Calabria, tesserato con il numero di tessera 05230 e numero di matricola 6107529; per rispondere della violazione di cui all'articolo 1, comma 1, del C.G.S., in relazione all'art.15 C.G.S., per avere lo stesso adito le vie legali, sporgendo querela nei confronti del calciatore Accorinti Antonio, senza aver ottenuto l'autorizzazione da parte del Consiglio Federale, prescritta ai sensi dell'art. 30, comma 4, ed in deroga all'art. 30, comma 2, dello Statuto Federale.

IL DEFERIMENTO

Il Procuratore Federale Vicario,

-letta l'e-mail del 19 giugno 2013, pervenuta alla Procura Federale in pari data, con la quale il Procuratore Arbitrale inoltrava la nota, giunta alla Segreteria AIA, riguardante il presunto comportamento dell'associato Emanuele D'Agostino, e comunicava, altresì, che l'associato in questione non era stato autorizzato ad adire le vie legali;

-rilevato che nella nota de qua, sottoscritta dal sig. Emanuele D'Agostino e portante la data del 07/06/2013, quest'ultimo dichiarava di aver sporto formale denuncia-querela nei confronti del calciatore Accorinti Antonio della "Briaticese", il quale lo avrebbe aggredito con un violento pugno al volto mentre lo stesso sig. Emanuele D'Agostino si accingeva a spiegare a due Carabinieri in divisa il motivo per cui, nella sua qualità di arbitro – a causa d'una rissa in campo tra alcuni giocatori ed alla successiva invasione delle tifoserie – aveva provveduto a disporre la sospensione dell'incontro calcistico tra la "Briaticese" e la "Allarese (svoltosi in data 18/12/2013, presso il campo di calcio "San Nicola di Briatico" (VV));

-rilevato che, a seguito dell'apertura di apposito procedimento veniva disposta attività di indagine volta ad accertare se l'arbitro D'Agostino avesse effettivamente presentato la querela di cui sopra e se avesse richiesto la prescritta autorizzazione;

-rilevato che il sig. D'Agostino nel corso dell'audizione del 2/09/2013, a precisa domanda del Collaboratore della Procura Federale, confermava di aver sporto la querela per cui è procedimento, precisando di non aver richiesto la prescritta autorizzazione secondo le disposizioni federali a causa di quanto accaduto durante e dopo la gara (sospesa al 48° del 2° tempo) ed anche perché i Carabinieri presenti all'episodio lo avevano "subito condotto prima in Guardia Medica e poi in Caserma per farmi sporgere denuncia";

-rilevato che, successivamente, dietro richiesta del collaboratore incaricato, l'arbitro D'Agostino forniva copia della querela presentata in pari data presso la "Legione Carabinieri Calabria – Stazione di Briatico";

-considerato che la denuncia sporta dal sig. Emanuele D'Agostino ha ad oggetto un reato perseguibile a querela di parte (lesioni ex art. 582 c.p.) come è dato evincere in particolare dal referto di Guardia Medica sopra menzionato, che prescrive una "prognosi di giorni 3";

-considerato che con decisione resa a Sezioni Unite, la Corte di Giustizia Federale, in tema di violazione del c.d. vincolo di giustizia, ha chiaramente risolto ogni dubbio interpretativo relativo all'art. 30, comma 2, dello Statuto Federale, stabilendo che "affermare apoditticamente e categoricamente che il vincolo di giustizia non si estende all'intero contenzioso afferente la materia penale, significa svilire lo stesso spirito della disposizione normativa statale dianzi citata che riconosce e favorisce l'autonomia derogabile in quanto subordinata all'ordinamento statale solo nei casi in cui le situazioni giuridiche suddette abbiano rilievo per quest'ultimo" ciò che, in particolare, non ricorre in presenza di reati perseguibili a querela di parte "in cui lo Stato delega all'eventuale iniziativa del cittadino l'input affinché l'organo a ciò deputato – P.M. – possa legittimamente esercitare l'azione penale" (cfr. Comm. Uff. n. 041/CGF – Sezioni Unite – 2013-2014);

-osservato, pertanto, che la condotta del sig. Emanuele D'Agostino, alla luce di quanto sopra evidenziato, integra la violazione di cui all'art. 1, comma 1, del C.G.S. in relazione all'art.15 C.G.S., per avere lo stesso adito le vie legali, sporgendo querela nei confronti del calciatore Accorinti Antonio, senza aver ottenuto l'autorizzazione da parte del Consiglio Federale, prescritta ai sensi dell'art. 30, comma 4, ed in deroga all'art. 30, comma 2, dello Statuto Federale;

-visto l'art. 32, comma 4, del C.G.S.;

HA DEFERITO

a questa Commissione Disciplinare Territoriale, con nota del 23 ottobre 2013, prot. nr. 1860/29 pf 13 14/AA/ma, il sig. D'AGOSTINO Emanuele, arbitro della sezione Reggio Calabria, tesserato con il numero di tessera 05230 e numero di matricola 6107529, per rispondere della violazione di cui all'articolo 1, comma 1, del C.G.S., in relazione all'art.15 C.G.S., per avere lo stesso adito le vie legali, sporgendo querela nei confronti del calciatore Accorinti Antonio, senza aver ottenuto l'autorizzazione da parte del Consiglio Federale, prescritta ai sensi dell'art. 30, comma 4, ed in deroga all'art. 30, comma 2, dello Statuto Federale.

IL DIBATTIMENTO

nella riunione del 18 novembre 2013 sono comparsi davanti a questa Commissione Disciplinare Territoriale il Sostituto Procuratore Federale Avv. Gianfranco Marcello ed il deferito.

LE RICHIESTE DELLA PROCURA FEDERALE

Il Sostituto Procuratore Federale ha ampiamente illustrato i motivi del deferimento ed ha quindi formulato la richiesta, contenuta nel minimo editale, di sei mesi di inibizione nei confronti di Emanuele D'Agostino.

LE RICHIESTE DELLA DIFESA

Il signor D'Agostino ha ribadito la sua buona fede affermando di essere stato condotto al Comando al fine di sporgere denuncia dagli stessi Carabinieri che avevano assistito all'episodio di aggressione; ha poi rappresentato che non era a conoscenza della normativa di cui trattasi e che pur avendo chiesto chiarimento e supporto agli organismi arbitrali è stato consigliato prima di temporeggiare e quindi soprassedere dal chiedere l'autorizzazione a sporgere denuncia.

I MOTIVI DELLA DECISIONE

Ritiene la Commissione Disciplinare Territoriale che gli elementi documentali raccolti integrino gli estremi dell'illecito contestato per come riferito nella parte motiva del deferimento sopra riportata.

In merito alle sanzioni da irrogarsi, preso atto delle richieste del Sostituto Procuratore Federale;

P.Q.M.

La Commissione Disciplinare Territoriale dispone l'applicazione nei confronti del sig. D'AGOSTINO Emanuele, arbitro effettivo della Sezione di Reggio Calabria, la sanzione dell'inibizione di mesi SEI (6) e quindi fino al 20 MAGGIO 2014.

RECLAMO nr.11 della Società U.S.D. PAOLANA

avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale nr.47 del 24.10.2013 (punizione sportiva della perdita della gara Paolana – Roccella del 29.9.2013 con il punteggio di 0-3 per posizione irregolare del calciatore De Cicco Domenico).

LA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE

letti gli atti ufficiali ed il reclamo;

RILEVA

la reclamante impugna la delibera del primo giudice che ha sanzionato con la punizione sportiva della perdita della gara in epigrafe la posizione del calciatore De Cicco Domenico nella stessa irregolare per non aver scontato un residuo di squalifica inflitagli nella precedente stagione nel campionato Juniores.

La reclamante si duole argomentando come la squalifica dal De Cicco poteva e quindi doveva essere scontata nel Campionato Juniores in quanto calciatore ancora "in quota" per quel Campionato anche nella stagione 2013 -2014 a cui la Paolana è regolarmente iscritta.

Ritiene questa Commissione che le argomentazioni della reclamante non attengano al caso di specie.

Difatti l'art. 22, comma 6, C.G.S. in relazione al caso di cui occupa non lascia alcun margine interpretativo ma si presta a lettura univoca e certa.

Per come già correttamente riportato in motivazione dal Giudice di Primo Grado, le squalifiche che non possono essere scontate, in tutto o in parte, nella stagione sportiva in cui sono state irrogate, devono essere scontate, anche per il solo residuo, nella stagione o nelle stagioni successive. Qualora il calciatore colpito dalla sanzione abbia cambiato società (elemento presente nel caso di specie, essendo passato il De Cicco dalla Nuova Cosenza alla Paolana), la squalifica è scontata, in deroga al comma 3, per le residue giornate in cui disputa gare ufficiali la prima squadra della nuova società.

La presenza in campo del De Cicco, in quanto irregolare, ha quindi alterato il risultato della gara in epigrafe.

Il reclamo è, pertanto, da rigettare.

P.Q.M.

rigetta il reclamo e dispone incamerarsi la tassa.

RECLAMO nr.12 della Società POL.D.OLYMPIC ACRÌ**avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n.56 del 7.11.2013 (ammenda € 500,00, squalifica del calciatore CUCUNATO Francesco per SEI gare).**

LA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE

letti gli atti ufficiali ed il reclamo;

RILEVA

la reclamante impugna le sanzioni irrogate in primo grado:

- sei giornate di squalifica al calciatore Cucunato Francesco;
- ammenda di 500,00 euro alla società;

le sanzioni conseguono agli avvenimenti avvenuti a fine gara allorché circa nove tesserati dell'Acri accerchiavano l'arbitro tenendo un comportamento offensivo e minaccioso. Tra questi l'arbitro riconosceva il Cucunato Francesco che lo afferrava con forza dal braccio minacciandolo.

inoltre sempre a fine gara sostenitori dell'Acri colpivano con vari sputi, attingendolo anche in viso, il Direttore di gara;

la società sostiene che i fatti sono stati riportati in rapporto alterandone in maniera assolutamente spropositata la gravità tant'è che l'arbitro avrebbe dovuto giustificarsi alla Forze dell'Ordine intervenute a seguito di una sua telefonata in cui si dichiarava in pericolo.

I fatti per come narrati dal direttore di gara non possono però essere posti in dubbio in quanto riferiti in maniera circostanziata e scevra da contraddizioni; tale dunque da non ingenerare alcun dubbio sul loro verificarsi e sulla reale valenza offensiva.

La sanzione inflitta al calciatore Cucunato Francesco appare assolutamente congrua rispetto alla gravità degli stessi, può rimodularsi al contrario l'ammenda comminata alla società riducendola a 300,00.

P.Q.M.

in parziale accoglimento del reclamo riduca l'ammenda inflitta alla società Olympic Acri ad € 300,00 (trecento/00);
rigetta nel resto dispone accreditarsi la tassa reclamo

RECLAMO nr.13 del Sig. PARROTTINO Giancarlo (tesserato della A.S.D. Taverna)**avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale nr.56 del 7.11.2013 (inibizione fino al 16 MARZO 2014).**

LA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE

letti gli atti ufficiali ed il reclamo;

sentito il reclamante;

RILEVA

Il reclamante impugna l'inibizione irrogatagli in primo grado per aver chiesto all'arbitro di modificare il rapporto di gara modificando l'annotazione di una ammonizione in modo da attribuirlo a calciatore diverso rispetto a quello cui l'aveva comminata.

In via preliminare - istruttoria il reclamante chiede il rinvio della seduta argomentando di non aver ricevuto la relazione richiesta ai Carabinieri di Torre Melissa presenti al momento dell'accadimento dei fatti contestati.

La richiesta non può trovare accoglimento.

Il Parrottino minacciava l'arbitro imponendogli di procedere alla correzione in sua presenza in modo da poterne prendere atto.

Le argomentazioni difensive presenti in ricorso appaiono assolutamente infondate in quanto volte a dimostrare che il dirigente ha solo chiesto la correzione materiale della trascrizione dell'ammonizione, errata in quanto attribuita a calciatore differente ma omonimo a quello che l'aveva subita.

Al contrario i fatti per come narrati dal direttore di gara non possono essere posti in dubbio in quanto riferiti in maniera chiara, puntuale e circostanziata.

Detti avvenimenti testimoniano inoltre di un atteggiamento particolarmente biasimevole da parte del Parrottino volto a coartare la volontà del Direttore di gara, comportamento che legittima la conferma della sanzione irrogata in primo grado.

P.Q.M.

-rigetta il reclamo e dispone incamerarsi la tassa.

IL SEGRETARIO
Emanuele Daniele

IL PRESIDENTE
Saverio Mirarchi